

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
"INGEGNERIA MECCATRONICA" (CLASSE LM-33 INGEGNERIA MECCANICA)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità.....	1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	1
Art. 3 – Organizzazione didattica	2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale.....	3
Art. 5 – Esami e verifiche di profitto	3
Art. 6 – Iscrizioni agli anni successivi.....	4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	4
Art. 9 – Piani di studio.....	4
Art. 10 – Prova finale	5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	5
Art. 12 – Tutorato	6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica.....	6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	6
Art. 15 – Norme finali e transitorie	6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica (classe LM-33), di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria. L'organo collegiale competente è il Consiglio Interclasse di Ingegneria Meccatronica, di seguito indicato con CI, o, in sua assenza, il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, di seguito indicato CdD, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a un' adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.
2. In conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari: aver conseguito almeno 32 CFU nei seguenti SSD: MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09, FIS/01, FIS/03, CHIM/07; almeno 18 CFU nei SSD: ING-INF/01, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-IND/31, ING-IND/32 e almeno 40 CFU nei SSD: ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16 e ING-IND/17.

Gli studenti devono inoltre possedere una conoscenza di base della lingua inglese, certificata dall'acquisizione di almeno 3 CFU L-LIN/12 nella laurea di primo livello, o da altra idoneità, ovvero da curriculum.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato attraverso valutazione dei titoli. Se la verifica non è positiva, vengono indicate specifiche integrazioni curriculari da colmare, entro i termini assegnati e comunque entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS, con le seguenti modalità: mediante la fruizione degli insegnamenti già presenti nell'offerta formativa del Dipartimento e/o studio individuale degli stessi su materiale didattico consigliato. L'acquisizione delle relative conoscenze sarà verificata mediante superamento dell'esame finale degli insegnamenti assegnati.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale in ambito tecnico-ingegneristico.

Essa è ritenuta verificata nel caso in cui lo studente sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma universitario di durata triennale di ambito ingegneristico, economico o tecnico;
- laurea di durata triennale di ambito ingegneristico, economico o tecnico;
- laurea di ambito ingegneristico, economico o tecnico;

ottenuto con punteggio finale almeno pari a 80/110 (o equivalente nel caso di punteggio massimo diverso da 110).

In ogni altro caso, la preparazione iniziale viene verificata attraverso un colloquio da svolgersi entro il termine ultimo per l'iscrizione al CdS. Il CI, in coordinamento con il Dipartimento, delibera per ogni Anno Accademico la data di svolgimento dei colloqui e la pubblicizza attraverso il sito web del Dipartimento stesso.

La valutazione della preparazione iniziale degli studenti in possesso di un titolo di studio estero è invece attribuita dal CI ad un docente delegato.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale <http://www.university.it> oppure sul sito www.dismi.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.dismi.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata di norma in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 comma 6. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) caratterizzanti;
 - 2) affini o integrative;
 - 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. Non è consentito lo svolgimento di accertamenti parziali in itinere (prove in itinere) su iniziativa personale del singolo docente. Resta aperta la possibilità, da parte del CI, di deliberare in merito all'organizzazione di periodi dedicati allo svolgimento di prove in itinere coordinate nell'ambito del CdS. I risultati degli stages/tirocini vengono verificati, di norma, attraverso una relazione sull'attività svolta valutata dal tutor scientifico e validata dal referente di Dipartimento.
Per le ulteriori attività diverse dal tirocinio, le conoscenze e le capacità di comprensione verranno verificate tramite prova scritta e/o orale.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti da apposita Commissione che verificherà la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.
5. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.
6. Per ogni attività formativa sono previsti almeno sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) nel periodo di interruzione delle lezioni, comunicati con congruo preavviso dal docente. Per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tale possibilità è estesa anche agli studenti iscritti al terzo anno di corso limitatamente al periodo da ottobre a dicembre.
7. Per ogni attività formativa, il docente incaricato può non consentire l'iscrizione agli appelli d'esame nel caso di esito negativo della prova per un dato numero di appelli (definito dal docente stesso) precedentemente svolti nell'anno solare o nell'Anno Accademico. Tale possibilità di limitazione dell'iscrizione agli esami dovrà essere comunicata agli studenti contestualmente all'inizio delle lezioni e dovrà altresì essere riportata nella scheda dell'insegnamento consultabile via web. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CI dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.
9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizioni agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.
2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui.
L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CI o, in sua assenza, dal CdD, secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è non inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CI o, in sua assenza, dal CdD;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è non inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CI o, in sua assenza, dal CdD;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta sarà valutata caso per caso dalla commissione appositamente istituita.Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.
2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo. In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti possono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo escluse quelle che presentino contenuti palesemente ripetitivi dei contenuti già erogati negli insegnamenti obbligatori del piano di studio e che, per tale motivazione, sono considerate come già sostenute. Il CI si riserva la possibilità di redigere un elenco di tali attività formative non coerenti con il progetto formativo e di pubblicizzarlo tramite i canali messi a disposizione dal Dipartimento e dall'Ateneo. Il riconoscimento di crediti maturati da esami sostenuti presso altri Atenei, in sostituzione ad insegnamenti obbligatori del piano di studio, da parte di studenti iscritti al CdS non è di norma accettato, e deve comunque essere approvato dal CI. Resta valido quanto stabilito dall'Art. 8 del presente regolamento per quel che riguarda il riconoscimento dei crediti, maturati prima della dell'avvenuto trasferimento, da parte degli studenti non ancora iscritti al CdS che fanno domanda di trasferimento.

Le scelte relative a tali attività sono effettuate tramite le modalità messe a disposizione dall'Ateneo e tramite le procedure sviluppate e deliberate dal CI.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è reperibile all'indirizzo <http://www.dismi.unimore.it/>, comunque non oltre il 15 giugno.

3. Il CI valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto di presentare entro il 10 settembre una nota scritta alla quale il CI risponderà con apposita delibera.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Nel caso in cui lo studente abbia svolto il tirocinio o la tesi presso un istituto od un'azienda estera, l'elaborato presentato dallo studente potrà essere redatto in lingua inglese. In questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.
2. Lo studente, dopo aver conseguito non meno di 60 CFU, concorda con un docente o un ricercatore l'argomento e la modalità di svolgimento della prova finale. Lo studente chiede la nomina del relatore sulla base di apposita richiesta al Presidente del CI, che ha la facoltà di approvare o rigettare con apposita motivazione. Il relatore relaziona alla commissione in merito allo svolgimento della prova finale.
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da cinque membri. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente del Consiglio Interclasse, ovvero dal professore di più alto grado e di maggiore anzianità in ruolo.
4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.
3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata sui crediti dei voti registrati negli insegnamenti che prevedono una votazione;

- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale. Tale incremento, di norma non superiore ai 5.5 punti (comprensivi dell'arrotondamento), potrà raggiungere i 7.5 punti (comprensivi dell'arrotondamento) nel caso di tesi di particolare impegno, per cui sia richiesto un controrelatore. Tale richiesta dovrà essere effettuata dal relatore almeno un mese prima della data prevista per la discussione della prova finale.
 - c) Sarà attribuito 1 punto di bonus agli studenti che abbiano svolto il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".
 - d) L'eventuale lode viene concessa solo con voto unanime della Commissione di laurea e solamente ai laureandi che abbiano conseguito una media pesata sui crediti superiore o uguale a 104/110 e che presentino brillantemente la tesi di laurea.
4. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

- 1. Il CI organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CI può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
- 2. Il CI assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

- 1. Il Presidente del CI è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il Dipartimento vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
- 2. Il Presidente del CI è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
- 3. Presso il Dipartimento (o Scuola) è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

- 1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dismi.unimore.it.
- 2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio e ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.